



**UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE**

***Servizio Sociale***

*Piazza Colombo n. 9 – Bettola*

[info@pec.unionealtavalnure.it](mailto:info@pec.unionealtavalnure.it)

**CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI SITA IN FERRIERE (PC). PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2026.**

**DESCRIZIONE DELL'APPALTO: CPV:**

**85311000-2 (Servizi di assistenza sociale con alloggio)**

INDICE:

ART. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

ART.2 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 3 DURATA DELL’APPALTO E MODIFICA DELLE PRESTAZIONI

ART. 4 IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO – BASI D’ASTA – COSTI DEL PERSONALE

ART. 5 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 6 PERSONALE

ART. 7 ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

ART. 8 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

ART. 9 CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DEL PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA

Art. 11 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

ART. 12 ONERI A CARICO DELL’ ENTE APPALTANTE

ART. 13 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

ART. 13-bis REGOLAZIONE DEL RAPPORTO IN CASO DI EVENTUALI EMERGENZE COMPORTANTI MODIFICHE ORGANIZZATIVE PARZIALI DELLE AGENZIE EDUCATIVE

ART. 14 MODALITA’ DI PAGAMENTO

ART. 15 TRACCIABILITA’

ART. 16 CONTROLLO E VIGILANZA

ART. 17 PENALI

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 19 RECESSO DAL CONTRATTO

ART. 20 REVISIONE PREZZI

ART. 21 SPESE CONTRATTUALI

ART. 22 CONTROVERSIE

ART. 23 RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

Art. 24 CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI

**ART. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

L’affidamento ha per oggetto la gestione del servizio di Comunità Alloggio rivolto ad anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti. Si tratta di un servizio residenziale da realizzarsi secondo quanto disciplinato dalle direttive regionali per il funzionamento delle strutture socio – assistenziali e nel rispetto del regolamento interno, finalizzato a garantire assistenza e tutela ad anziani in condizione di fragilità, che necessitano di supervisione e/o assistenza di bassa soglia.

**ART. 2 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto a favore degli utenti ospiti della struttura residenziale sita in Ferriere, Piazza delle Miniere n.2.

**ART. 3 DURATA DELL’APPALTO E MODIFICA DELLE PRESTAZIONI**

L’appalto ha durata dal 01.01.2023 al 31.12.2026. Resta salva la facoltà per l’Unione Montana Alta Val Nure di disporre l’esecuzione anticipata dell’appalto, nelle more della formale stipula del contratto. Partecipando alla gara, i concorrenti accettano espressamente tale condizione.

Il servizio dovrà essere garantito durante l’intero anno, secondo le modalità definite in sede di gara e sulla base di quanto definito dalla programmazione individualizzata degli interventi a favore degli ospiti.

Su richiesta dell’Unione Montana Alta Val Nure, l’aggiudicatario è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipula del contratto e ad adempiere all’eventuale richiesta di esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice.

In considerazione della durata quadriennale dell’appalto e della tipologia dei servizi richiesti (legati alla variabilità dell’utenza, non prevedibile con certezza dall’Unione, e alla qualità del servizio percepito dagli utenti), ciascuna modifica alla quantificazione descritta dovrà essere accettata dall’aggiudicatario, senza alcuna variazione dei costi unitari orari a carico dell’Ente Appaltante, risultanti dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara. L’aggiudicatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto o recedere da quest’ultimo.

Il Responsabile del Servizio si riserva inoltre la facoltà, in relazione al mutare delle esigenze organizzative e/o normative e/o al venire meno delle condizioni di svolgimento, di concludere il servizio prima della scadenza contrattuale, dandone preavviso alla ditta appaltatrice almeno trenta giorni prima. In caso di conclusione anticipata dei servizi, la ditta appaltatrice ha diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.

Inoltre, l’Unione Montana Alta Val Nure ha la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 135/2012), qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER) siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, alle condizioni previste dalla normativa.

Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di riferimento dell’Unione Montana Alta Val Nure.

**ART. 4 IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO – BASI D’ASTA – COSTI DEL PERSONALE**

Come specificato nel Progetto di cui all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 (Allegato 1), il valore complessivo presunto dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per il periodo dal 01.01.2023 al

31.12.2026 è pari a € **523.251,00** comprensivo di oneri **relativi ai rischi da interferenze**, non soggetti a ribasso, pari a € 1.600,00 + € 200,00 oltre all'IVA di legge, calcolato come segue:

Servizi oggetto dell'appalto	Ore medie annuali stimate	Ore totali per 4 anni	Costo orario a base d'asta (oltre IVA di legge)	Costo presunto per 4 anni (oltre IVA di legge)
OPERATORE assistenziale con inquadramento al livello C2	3185	12740	€ 22,60	€ 287.924,00
AUSILIARIO con inquadramento al livello A1	845	3380	€20,20	€68.276,00
COORDINATORE con inquadramento al livello E1	60	240	€ 26,30	€ 6.312,00
Corrispettivo presunto/stimato per il reperimento di derrate alimentari, materiale di gestione e di pulizia, eventuali DPI e ogni altra dotazione necessaria (€ 25.250,00 annuali oltre IVA di legge) per 4 anni				€ 101.000,00
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA di legge)				€ 1.600,00
Importo a base di gara (oltre IVA di legge)				€ 465.112,00
Importo opzione proroga tecnica 6 mesi (oltre IVA di legge)				€ 57.939,00
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (per proroga tecnica 6 mesi) (oltre IVA di legge)				€ 200,00
Importo complessivo stimato dell'appalto (oltre IVA di legge)				€ 523.251,00

Il fabbisogno annuale presunto del servizio di Comunità Alloggio rivolto ad anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2026 è attualmente quantificabile in 4.090 ore annuali.

Il fabbisogno è riferito ad un singolo anno. Per tale ragione codesto fabbisogno annuale va moltiplicato per i 4 anni pari alla durata dell'appalto.

Per livelli di inquadramento si fa riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali per lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario assistenziale educativo o a contratto equivalente.

Il costo unitario a base di gara per singola ora di servizio (oltre IVA di legge) – onnicomprensiva di qualunque onere e costo, sia esso diretto e/o indiretto, espressamente indicato o comunque dipendente dal presente capitolato - è fissato in € 22,60/all'ora (oltre IVA di legge) per operatore di livello C2, in € 20,20/all'ora (oltre IVA di legge) per operatori A1 e in € 26,30/all'ora (oltre IVA di legge) per operatore di livello E1.

Il costo orario a base d'asta deve intendersi onnicomprensivo ed esso ricomprende oltre le spese per il personale, comprensive degli oneri dovuti per legge, i costi stimati per la fornitura e/o dotazione di mezzi e attrezzature specifici necessari all'esecuzione dell'appalto, i costi di gestione e conduzione ad essi connessi, nonché una quota di costi generali.

Dovrà, altresì, ricomprendere (anche se non oggetto di specifico corrispettivo): l'organizzazione della segreteria; la fornitura dei materiali necessari allo svolgimento del servizio e ogni eventuale ulteriore onere diretto o indiretto a carico dell'aggiudicatario (ad esempio: DPI), ad esclusione dell'IVA.

L'importo per gli oneri per la sicurezza ammonta ad € 1.600,00 + € 200,00 per proroga tecnica (oltre IVA di legge) per l'intera durata quadriennale dell'appalto, non soggetto a ribasso.

L'importo a base di gara è pari a complessivi **€ 465.112,00** (oltre IVA di legge), determinato come prodotto delle ore stimate per l'intera durata dell'appalto per il relativo costo orario posto a base di gara e di una somma, soggetta a ribasso di gara, pari a € 101.000,00 (oltre IVA di legge) complessiva per la durata dell'appalto (€ 25.250,00 all'anno oltre IVA di legge), quale corrispettivo per il reperimento di derrate alimentari, materiale di gestione e di pulizia, eventuali DPI e ogni altra dotazione necessaria e € 1.600,00 **per gli oneri relativi ai rischi da interferenze** di cui all'art.26, comma 3, del D.Lgs 81/2008.

Eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall'aggiudicatario non potranno dare luogo ad ulteriori richieste all'Unione Montana Alta Val Nure.

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è di **€ 523.251,00** (oltre IVA di legge) comprensivo del corrispettivo di **€ 57.939,00** per la proroga tecnica di 6 mesi e € 200,00 (oltre IVA di legge) **per gli oneri relativi ai rischi da interferenze** di cui all'art.26, comma 3, del D.Lgs 81/2008 relativi alla proroga tecnica di 6 mesi.

#### **ART. 5 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto del presente appalto è un servizio residenziale da realizzarsi secondo quanto disciplinato dalle direttive regionali per il funzionamento delle strutture socio – assistenziali e nel rispetto del regolamento interno, finalizzato a garantire assistenza e tutela ad anziani in condizione di fragilità, che necessitano di supervisione e/o assistenza di bassa soglia.

Nello specifico, devono essere previsti interventi nelle seguenti aree:

##### **a) assistenza alla persona**

Dovrà essere garantito l'aiuto all'ospite per l'assolvimento delle funzioni quotidiane in rapporto alle sue condizioni di autonomia e specificatamente:

- igiene personale (con particolare attenzione anche all'aspetto esteriore)
- vestizione (con abbigliamento costituito da indumenti personali)
- alimentazione (rispetto del menù settimanale approvato dal servizio competente dell'Azienda USL salvo diversa prescrizione medica)
- eventuale attività di mobilitazione
- aiuto all'auto-somministrazione dei farmaci su prescrizione medica
- necessità fisiologiche.

##### **b) ristorazione**

Dovrà essere garantito adeguato apporto alimentare per perseguire il quale l'Ente gestore dovrà provvedere con tutti gli oneri relativi a:

- acquisto derrate preferibilmente presso i fornitori locali;
- acquisto di tutto quanto occorra per l'esecuzione del servizio cucina;
- preparazione, cottura e somministrazione pasti nella sala da pranzo (o nella camera in casi contingenti);
- buona conservazione delle merci immagazzinate e preparate per evitare avarie delle stesse.

Oltre al rispetto dei criteri dietetico-nutrizionali, il menù dovrà uniformarsi alle abitudini alimentari prevalenti degli ospiti. Nelle festività particolari (Natale e Pasqua) dovranno essere inseriti alimenti e dolci tradizionali.

I pasti dovranno essere preparati con il sistema della cucina tradizionale con l'impiego di prodotti alimentari freschi e cucinati direttamente in loco e nel rispetto delle indicazioni fornite con L.R.29/2002 e

s.m.i. per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva.

La ditta dovrà predisporre il Manuale di controllo HACCP ed impegnarsi al suo rigoroso rispetto ed agli eventuali aggiornamenti.

Il contratto è inoltre soggetto al rispetto delle clausole contrattuali di cui ai “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari” approvati con D.M. 65 del 10 marzo 2020, approvato dal Ministero dell’Ambiente ed in vigore dal 03/08/2020 (di seguito, “CAM”), qui da intendersi richiamati.

#### **c) servizi alberghieri**

Dovrà essere garantita attività di pulizia degli ambienti compresa la sanificazione costante di tutti i locali della Comunità, con inclusione degli arredi e delle attrezzature in uso.

Nello svolgimento dell’attività, gli operatori adottano tutte le procedure ed i protocolli di lavaggio, seguendo le indicazioni dei piani organizzativi per lo svolgimento delle attività ordinarie e programmate di pulizia in modo da garantire che tutti gli ambienti risultino adeguatamente puliti e decorosi.

Il contratto è inoltre soggetto al rispetto delle clausole contrattuali di cui ai “criteri ambientali minimi per l’affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile; criteri ambientali minimi per le forniture di: - detersivi per le pulizie ordinarie delle superfici; - detersivi per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici; - detersivi e prodotti in carta tessuto per l’igiene personale” approvati con Decreto ministeriale Mite del 24 settembre 2021 (in G.U. n. 236 del 2 ottobre 2021) con cui è stato modificato il Dm Mattm del 29 gennaio 2021 (pubblicato sulla GURI n. 42 del 19 febbraio 2021 ed entrato in vigore il 19/06/2021) (di seguito, “CAM”), qui da intendersi richiamati.

#### **d) servizio di lavanderia e guardaroba**

Dovranno essere garantiti lavaggio, asciugatura e stiratura della biancheria necessaria nella struttura nonché degli effetti personali degli ospiti.

In particolare dovrà essere gestito il trattamento dei capi di biancheria personale necessari per garantire il costante ricambio degli oggetti sporchi o bagnati secondo le necessità di ciascun ospite.

#### **e) animazione sociale**

Dovranno essere garantite attività ricreative e di animazione sociale, intese a favorire le capacità di rapporto e di socializzazione, a preservare e sollecitare le facoltà individuali culturali e creative residue, ad offrire occasioni di svago e di incontro per almeno due mezze giornate alla settimana.

#### **f) assistenza sanitaria**

Dovranno essere favoriti rapporti di collaborazione con i medici curanti degli ospiti della struttura.

Su domanda e delega degli ospiti si dovrà provvedere alla richiesta e al ritiro delle prescrizioni di farmaci presso i medici curanti, nonché, ove necessario, alla prenotazione delle visite mediche specialistiche esterne e all’accompagnamento degli stessi ospiti qualora non abbiano parenti o delegati in grado di provvedervi.

All’interno della struttura deve essere garantita la somministrazione delle terapie prescritte dai medici curanti nonché la gestione e la custodia dei medicinali quando necessario.

### **ART. 6 PERSONALE**

Il personale impiegato nel servizio di cui al presente capitolato, dovrà essere maggiorenne e provvisto della professionalità necessaria: personale con qualifica C2 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente), personale con qualifica A1 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente), personale con qualifica E1 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente).

Il personale con qualifica C2 dovrà possedere il titolo di operatore “OSS” operatore socio-sanitario, oppure il diploma di scuola media superiore con comprovata esperienza di almeno di tre anni nella gestione di utenti fragili e/o parzialmente autosufficienti.

Al fine di garantire il miglior funzionamento del servizio, la ditta assicurerà che il personale addetto sia in possesso di idonee capacità dal punto di vista relazionale e sia disponibile ad una massima flessibilità d’orario in relazione alle esigenze di servizio.

Sarà cura della ditta dare disposizioni affinché il proprio personale, nell'espletamento delle mansioni, rispetti tutte le indicazioni di correttezza, riservatezza e diligenza richieste dal servizio. Inoltre il personale dovrà assicurare la piena collaborazione con il personale operante nei servizi territoriali e specialistici e mantenere un comportamento idoneo e conforme alla delicatezza e complessità del ruolo.

L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto d'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e ad applicare gli eventuali incrementi previsti contrattualmente.

L'impresa è sottoposta altresì a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali, nonché in materia di controlli sanitari, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi; in particolare l'impresa si obbliga ad effettuare, alle scadenze previste, il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori per legge.

È obbligo dell'appaltatore rispettare le norme relative alla sicurezza della salute dei lavoratori. La ditta appaltatrice dovrà garantire la formazione e l'aggiornamento continuo del proprio personale indirizzandolo a corsi di riqualificazione professionale e ad eventuali conferenze o convegni proposti da vari enti o scuole competenti sui temi d'interesse, per almeno **8 ore all'anno** per ciascun lavoratore. Il personale impiegato nel servizio dovrà mantenere la massima riservatezza e segretezza riguardo le informazioni assunte nell'espletamento del servizio. La ditta aggiudicataria si obbliga a tenere indenne l'Ente Appaltante da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni ed altro subiti dalla medesima o dal proprio personale durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

È vietato utilizzare i dati anagrafici e di ogni altro genere forniti dall'Unione Montana Alta Val Nure per fini diversi da quelli formanti oggetto dell'appalto.

Gli operatori dovranno mantenere nei confronti degli ospiti della struttura un comportamento corretto e rispettoso che esclusa in maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del C.P. ed esclusa altresì l'uso di un linguaggio volgare, di coercizione psicologica o altri comportamenti lesivi della dignità.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'immediata sostituzione, a proprie spese, del personale in caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, malattia, ecc.) al fine di non incorrere nell'interruzione del servizio. Dovrà inoltre sostituire il personale che risultasse inadatto allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, su segnalazione dell'Unione Montana Alta Val Nure ed entro il termine assegnato da tale servizio, **due giorni**, senza oneri a carico dell'Unione Montana Alta Val Nure stessa. In caso di inserimento di nuovo operatore, la ditta appaltante si impegna a prevedere un periodo di affiancamento con operatore esperto (avente qualifica corrispondente a quella richiesta dai commi 2 e 3 del presente articolo), di durata minima di due giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi a carico dell'ente appaltante.

L'affidatario dovrà fornire il nome del coordinatore del servizio di cui all'ultimo comma dell'art. 7, l'indirizzo, il numero di telefono e tutte le informazioni atte a rintracciarlo in caso di necessità.

#### **ART. 7 ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario gestisce il regolare e puntuale svolgimento del servizio con operatori avente requisiti di cui all'art. 6 precedente. L'appaltatore dovrà sostituire il personale per ferie, malattia, permessi, congedi ecc., con personale idoneo.

La ditta si impegna a svolgere attività di aggiornamento nei confronti di tutti i dipendenti.

L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere all'utenza, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività imputabili a colpa propria degli operatori, o derivanti da gravi irregolarità e carenze nelle prestazioni. L'aggiudicatario si obbliga a tal fine a stipulare adeguata polizza assicurativa:

- RCT per danni arrecati a terzi (tra cui l'Unione Montana Alta Val Nure) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inserenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro;
- RCO per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci – volontari o altri operatori di cui l'aggiudicatario si avvalga, a qualsiasi titolo impiegati) comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona.

La ditta si obbliga comunque, anche in caso di scoperti o franchigie, a tenere indenne e manlevare l'Unione Montana Alta Val Nure, da eventuali richieste danni avanzate nei suoi confronti per fatti riconducibili all'attività della ditta.

L'Ente appaltante si riserva di verificare la copertura assicurativa mediante richiesta di produzione oltre che della polizza (la quale dovrà essere consegnata in copia contestualmente alla stipula del contratto), della quietanza di rinnovo e dei documenti attestanti la regolarità dei pagamenti.

La ditta appaltatrice dovrà assicurare immediata sostituzione di personale che, a giudizio motivato dell'Amministrazione appaltante, dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto. In tal caso la ditta dovrà procedere alla sostituzione entro il termine di **due giorni** fissato dall'Unione Montana Alta Val Nure, senza oneri aggiuntivi per quest'ultima.

Come specificato all'art. 4, l'appaltatore dovrà indicare un coordinatore del servizio, la cui reperibilità sia sempre assicurata negli orari e giorni di esecuzione del servizio, nonché l'indirizzo ed il recapito telefonico per le richieste urgenti. Tale coordinatore referente, oltre a definire gli aspetti organizzativi del servizio, sarà coinvolto nel coordinamento e nella definizione delle linee comuni di intervento assistenziale del caso.

#### **ART. 8 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA**

La ditta si impegna a rispettare tutte le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

La ditta, nell'assumere gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D.Lgs. 81/2008, dovrà provvedere all'informazione e formazione del personale (in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, pronto soccorso, antincendio ecc.) ed effettuare le prove per l'evacuazione sulla base del piano di emergenza ed evacuazione predisposto.

#### **ART. 9 CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE**

Qualora, a seguito della procedura di gara, si verificasse un cambio di gestione, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, se disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante, conformemente a quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016.



In particolare, sarà garantito al personale uscente il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché il riconoscimento di quella maturanda in termini di scatti economici, così come previsto dal relativo contratto nazionale di lavoro.

A richiesta dell'Unione, l'appaltatore deve fornire, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla relativa richiesta, il riepilogo del personale impiegato nell'esecuzione del presente appalto, precisando le informazioni richieste, anche ai fini dell'applicazione della clausola sociale nella procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio al termine del presente appalto.

#### **ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA**

La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà prestare una "garanzia definitiva" a favore dell'Unione Montana Alta Val Nure pari al 10% dell'importo contrattuale, da costituire sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve espressamente: a) prevedere la rinuncia per il fideiussore ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile; b) escludere, ai sensi dell'art. 1944 Codice Civile, il beneficio per il fideiussore della preventiva escussione del debitore principale; c) prevedere, in deroga all'art. 1945 Codice Civile, l'esclusione per il fideiussore di opporre all'Ente appaltante ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale.

Ogni qualvolta, per qualsiasi motivo, l'Unione Montana Alta Val Nure dovesse rivalersi sul deposito cauzionale, la ditta aggiudicatrice è tenuta a reintegrarlo immediatamente e comunque entro 30 giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli oneri contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni pendenza e definita qualsiasi controversia tra l'Unione Montana Alta Val Nure e la ditta appaltatrice.

#### **Art. 11 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

Si dispone il divieto del subappalto.

Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia di servizi oggetto del presente capitolato sia nei suoi fruitori finali. Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato al percorso assistenziale degli utenti nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio.

La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione nonché la collegialità che connota il servizio, sia nella sua fase progettuale sia in quella esecutiva, inducono a ritenere opportuna e proficua la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento.

In considerazione della tipologia di utenza, l'elemento fiduciario tra committente e appaltatore assume una rilevanza dirimente per la tutela dell'interesse positivo della stazione appaltante al conseguimento degli specifici servizi.

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l'Unione Montana Alta Val Nure.

Con riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106, comma 13 del D.lgs. 50/2016.

#### **ART. 12 ONERI A CARICO DELL' ENTE APPALTANTE**

Competono all'Unione Montana Alta Val Nure le seguenti attività:

- funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento istituzionale delle varie fasi di attuazione del progetto e verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio ai reali bisogni dell'utenza;
- impegno a fornire alla ditta aggiudicataria i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio e a consultare l'appaltatore in caso di modifica delle modalità organizzative.

L'Ente appaltante individua un referente tecnico organizzativo di riferimento per tutti i rapporti nel merito dello svolgimento degli interventi.

#### **ART. 13 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

Il corrispettivo dell'appalto è il prodotto tra il costo orario offerto dall'aggiudicatario in sede di gara ed il numero delle ore effettivamente prestate dagli operatori, oltre alla somma riconosciuta, soggetta a ribasso di gara, pari a € 25.250,00 all'anno (oltre IVA di legge), quale corrispettivo per il reperimento di derrate alimentari, materiale di gestione e di pulizia, eventuali DPI e ogni altra dotazione necessaria.

Il corrispettivo effettivo pagato mensilmente dall'Unione Montana Alta Val Nure verrà comunque determinato e liquidato sulla base dei servizi che saranno regolarmente prestati nel mese di riferimento, ai prezzi orari di cui all'offerta presentata in sede di gara corrispondenti al livello di inquadramento del personale effettivamente impiegato nel servizio, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a che pretendere in caso di mancato raggiungimento dell'importo contrattuale presunto indicato all'articolo 4. I corrispettivi liquidati potranno inoltre variare nel corso della durata contrattuale, sulla base del fabbisogno richiesto dai servizi sociali.

Tale corrispettivo è da intendersi omnicomprensivo e dovrà comprendere l'attività di coordinamento necessaria al regolare e funzionale svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere diretto o indiretto a carico dell'aggiudicatario. Nessun ulteriore pagamento è dovuto dall'Unione Montana Alta Val Nure.

#### **ART. 13 bis REGOLAZIONE DEL RAPPORTO IN CASO DI EVENTUALI EMERGENZE COMPORTANTI MODIFICHE ORGANIZZATIVE PARZIALI**

Nel caso di eventuali emergenze (es emergenza sanitaria Covid-19) che comportino necessità di modifiche organizzative dei contesti comunitari residenziali, trovano applicazione le seguenti previsioni:

- a) l'aggiudicatario si impegna a garantire l'esecuzione del servizio nella massima sicurezza, prestando particolare attenzione all'utilizzo, da parte del proprio personale, dei necessari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), i quali sono da intendersi ricompresi nel corrispettivo di cui all'art. 13;
- b) un'eventuale necessità di modifica del servizio potrà essere disciplinata con l'istituto della coprogettazione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 117/2017 e all'art. 30, comma 8 del D.Lgs 50/2016, interpellando l'aggiudicatario, al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni agli utenti, seppure in forma rimodulata, con costi che verranno definiti in accordo fra le parti sulla base dei costi orari di aggiudicazione del presente appalto.

**ART. 14 MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà per liquidazioni mensili posticipate, sulla base dell'entità delle quote orarie, definite a seguito del ribasso offerto in sede di gara, per le ore effettivamente svolte dalle figure professionali nel mese di riferimento.

La liquidazione delle somme spettanti, avverrà su presentazione di regolari fatture mensili relative al numero di ore prestate nel mese.

Il pagamento sarà disposto, previo visto per regolarità, con atto del Responsabile del Servizio Sociale, entro 30 giorni dal ricevimento al Protocollo dell'Unione Montana Alta Val Nure di regolari fatture elettroniche intestate all'Unione Montana Alta Val Nure, a condizione che il servizio abbia avuto regolare svolgimento, da inviare tramite posta elettronica certificata a: [info@pec.unionealtavalnure.it](mailto:info@pec.unionealtavalnure.it)

Le fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica, ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 55/2013 del Ministero dell'Economia, indicando il Codice Univoco dell'Unione Montana Alta Val Nure: UF18GG e applicando il sistema split payment entro 30 giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo dell'Unione.

La fattura dovrà riportare oltre l'importo totale delle prestazioni, il numero della determina di aggiudicazione, il numero dell'impegno di spesa e il numero identificativo di gara (CIG), che saranno comunicati contestualmente all'ordinazione della prestazione.

Si provvederà alla liquidazione della fattura, nei termini di legge, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e previa acquisizione d'ufficio del DURC degli aventi causa in corso di validità e regolare.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l'Unione potrà richiedere all'Aggiudicatario un aumento o una diminuzione della prestazione nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e tali da alterare la natura della prestazione originaria, dandone preventiva comunicazione scritta: l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti condizioni del contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

**ART. 15 TRACCIABILITA'**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l'erogazione del servizio di cui trattasi, conto correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3, commi 1 e 7 del decreto legislativo sopra indicato. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Unione Montana Alta Val Nure, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente al presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice identificativo di gara) assegnato dall'ANAC, fatta salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3 della Legge 136/2010.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; l'aggiudicatario si impegna ad esibire, a semplice richiesta dell'Unione Montana Alta Val Nure, la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente.

L'aggiudicatario si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Unione Montana Alta Val Nure e la Prefettura - Ufficio Territoriale del

Governo territorialmente competente. Uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto. Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola contrattuale comporta, ai sensi della Legge 136/2010, la nullità assoluta del contratto.

#### **ART. 16 CONTROLLO E VIGILANZA**

Il Responsabile dell'Unione Montana Alta Val Nure o suo delegato potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli sul servizio svolto.

#### **ART. 17 PENALI**

In caso di inadempienze agli obblighi di cui il presente capitolato, salvo quanto previsto in caso di risoluzione del contratto, potrà essere irrogata una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni singola infrazione accertata, a seconda della gravità dell'infrazione. Trovano inoltre applicazione le seguenti specifiche penali:

- ritardo compreso tra i dieci ed i trenta minuti nella presa in servizi da parte di un operatore: € 50,00 al giorno;
- ritardo superiore ai trenta minuti nella presa in servizi da parte di un operatore: € 100,00 al giorno;
- assenza dal servizio di un operatore: € 200,00 al giorno;
- sospensione o mancata effettuazione di una o più delle prestazioni affidate: € 500,00 al giorno;
- mancata tempestiva sostituzione, entro la giornata, del personale assente a qualunque titolo: € 500,00 al giorno;
- riduzione o modifica, anche occasionale, non autorizzata degli orari assegnati per ciascun operatore: € 300,00 al giorno.
- per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari: € 1.000,00;
- € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali: € 1.000,00;
- per altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta, da € 200,00 a € 500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza ad insindacabile giudizio dell'Unione Montana Alta Val Nure.

Si precisa che quanto offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara costituirà obbligo contrattuale; pertanto, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad € 500,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Per l'accertamento dell'inadempienza, l'Ente appaltante terrà conto anche di segnalazioni provenienti dalla famiglia degli utenti ospiti della struttura. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata a mezzo PEC, alla quale la ditta avrà la facoltà di apporre le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento. In caso di assenza di controdeduzioni o in presenza di controdeduzioni non condivise dall'Unione Montana Alta Val Nure, quest'ultima procederà all'applicazione della penale.

La penale verrà incamerata mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva per un importo pari alla penale applicata.

L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Ente committente.

### **ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa:

- qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010;
- qualora venga accertato, in corso di esecuzione, il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto;
- nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
- nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti dell'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale comportanti l'applicazione di penali;
- nei casi di cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati;
- nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine di 30 giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione;
- per violazione da parte dell'affidatario, per quanto applicabili, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionali e di cui al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Unione Montana Alta Val Nure attualmente vigente;
- nel caso di violazione del divieto di subappalto;
- nel caso di impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti e nel caso di inosservanza delle norme di legge in materia di personale, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- per l'assunzione, da parte dell'Aggiudicatario, di unità di personale già impiegato dalla ditta cessante in misura inferiore a quanto dichiarato in sede di gara e/o per la mancata applicazione di quanto dichiarato sul personale attualmente impiegato;
- nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione;
- nel caso di mancata realizzazione, entro un anno (12 mesi) dal termine di scadenza indicato, anche solo di uno dei progetti presentati nell'ambito dell'Offerta tecnica, che hanno determinato l'assegnazione di un punteggio, salvo precedenti accordi in caso di diminuzione dell'importo contrattuale;
- nel caso di abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa dalla ditta appaltatrice.

Nel caso di risoluzione del Contratto, l'Unione Montana Alta Val Nure ha diritto di escutere la cauzione definitiva. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Unione Montana Alta Val Nure al risarcimento dell'ulteriore danno, ivi inclusi i costi per l'indizione di una nuova procedura di gara.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

#### **Art. 19 RECESSO DAL CONTRATTO**

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 109 del D.Lgs 50/2016.

È facoltà dell'Unione Montana Alta Val Nure recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Unione.

In caso di recesso la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento del servizio eseguito, purché il servizio sia stato effettuato correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 e s.m.i..

#### **ART. 20 REVISIONE PREZZI**

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva, verrà riconosciuta dall'Unione solo su espressa richiesta dell'Appaltatore.

In ordine all'istituto della revisione prezzi si specifica ulteriormente che:

- la richiesta di revisione dei prezzi potrà essere inviata dall'appaltatore tramite PEC entro il 31 agosto di ogni anno;
- la revisione del prezzo sarà riconosciuta solamente a decorrere dalla data del ricevimento da parte dell'Unione della richiesta dell'appaltatore, rimanendo quest'ultima priva di ogni effetto retroattivo;
- la revisione verrà riconosciuta esclusivamente tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati-generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

#### **ART. 21 SPESE CONTRATTUALI**

Sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'ente, tutte le spese inerenti al contratto, nessuna esclusa. Al riguardo, si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Unione Montana Alta Val Nure, conformemente a quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso l'aggiudicatario non esegua tempestivamente tutti gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto e non si presenti alla data e ora prefissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione, o non presenti nei tempi stabiliti la cauzione definitiva, l'ente lo dichiarerà decaduto e aggiudicherà l'appalto a chi segue in graduatoria.

#### **ART. 22 CONTROVERSIE**

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente capitolato e del successivo contratto che non siano risolte in via amichevole, saranno devolute alla Giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Piacenza. E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 23 RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY**

La Ditta aggiudicataria si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 per la protezione dei dati personali, assicurando l'adozione di idonee misure di sicurezza affinché sia garantito un adeguato trattamento dei dati di cui verrà in possesso in ragione dell'espletamento del servizio affidato in appalto.

#### **Art. 24 CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI E COLLABORATORI**

Il personale dipendente e i collaboratori dell'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione Montana Alta Val Nure (PC), approvato con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 9/2020.

#### **ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI**

Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni enunciate nel presente capitolato, al rispetto delle vigenti norme e disposizioni del Codice Civile, nonché al rispetto della normativa in materia di servizi sociali e socio - assistenziali. La ditta appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, senza nulla pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di dette nuove norme. Per quanto altro non specificato nel presente capitolato, si fa riferimento espresso a quanto previsto nell'offerta (tecnica ed economica) presentata in gara dall'aggiudicatario, nonché alle norme speciali in materia di pubblici servizi e contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016.

**Il Responsabile del Servizio Sociale**

**(Dott.ssa Mondina Lorenza)**